

Comune di Siapiccia

Provincia di Oristano



REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA NEI TERRENI COMUNALI GRAVATI DA USO CIVICO DELLE LUMACHE DI INTERESSE ALIMENTARE, DEI FUNGHI, FRUTTI ED ERBE SPONTANEI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 17/12/2008
in pubblicazione dal 18/12/2008 al 02/01/2009
In Vigore dal 02/01/2009

Il presente atto è stato
pubblicato all'Albo Pretorio del
Comune di Siapiccia dal 18/12/08
al 02/01/2009 al n. 345.

L'addetto alla pubblicazione

Il Segretario Comunale
A. Miscali

IL SINDACO
Osvaldo Putzolu

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Annarella Miscali

Art. 1

Oggetto

Con il presente regolamento si intende disciplinare la raccolta degli elicidi (lumache) di interesse alimentare, di funghi, frutti ed erbe spontanei quali mirto, bietola, cicoria, cardi, finocchi e asparagi, ai fini della tutela del territorio, della flora e della fauna minore del Comune di Siapiccia consentendone la raccolta secondo le forme compatibili con gli usi tradizionali ed ai fini della valorizzazione delle stesse come risorsa locale e della salvaguardia degli ecosistemi.

Art. 2

Luoghi di raccolta

E' possibile esercitare la raccolta delle lumache, dei funghi e degli altri prodotti spontanei nelle aree di proprietà del Comune.

Resta inteso che chiunque può esercitare la raccolta nei terreni privati, se autorizzato dal relativo proprietario.

Art. 3

Periodi, giorni ed orari di raccolta

1. La raccolta delle lumache è vietata dal 21 agosto al 21 aprile.
2. La raccolta delle lumache è vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima del sorgere del sole.
3. La raccolta delle lumache, dei funghi e degli altri prodotti spontanei, è consentita ai residenti tutti i giorni della settimana.
4. La raccolta per i non residenti è limitata a 2 giorni la settimana, il Giovedì e il Sabato.

Art. 4

Quantitativi ammessi

a) Lumache

1. La quantità massima giornaliera prelevabile, per persona, è fissata in Kg. 2,00.
2. La quantità massima prelevabile, per stagione di raccolta, è fissata in Kg. 6,00 per i non residenti e Kg. 10 per i residenti.
3. Possono costituire oggetto di raccolta solo gli esemplari adulti il cui guscio sia di buona consistenza e rigidità.

b) Mirto

1. La quantità massima giornaliera prelevabile, per persona, è fissata in Kg. 2,00.
2. La quantità massima prelevabile, per stagione di raccolta, è fissata in Kg. 6,00 per i non residenti e Kg. 10 per i residenti.

c) Funghi

1. La quantità massima giornaliera prelevabile, per persona, è fissata in Kg. 2,00.
2. La quantità massima prelevabile, per stagione di raccolta, è fissata in Kg. 6,00 per i non residenti e Kg. 10 per i residenti.

d) Bietola, cicoria, cardi, finocchi e asparagi

1. La quantità massima giornaliera prelevabile, per persona, è fissata in Kg. 2,00.
2. La quantità massima prelevabile, per stagione di raccolta, è fissata in Kg. 6,00 per i non residenti e Kg. 10 per i residenti.

Tali quantità possono variare su disposizione della Giunta Comunale in rapporto alla produzione dell'annata.

Art. 5

Divieti ed obblighi generali

1. E' vietato usare nella raccolta rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare la pianta (nel caso del mirto) e/o lo strato umifero del terreno e la flora soprastante.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza può, per motivi di salvaguardia, disporre limitazioni temporali eo/areali alla raccolta dei singoli prodotti.

Art. 6

Tesserino

Chiunque intenda esercitare la raccolta delle lumache, dei funghi e degli altri prodotti spontanei nelle aree di proprietà del Comune deve richiedere al Comune il tesserino di identificazione sul quale, negli appositi spazi dovranno essere annotati giornalmente i quantitativi dei vari prodotti prelevati.

La mancata annotazione rilevata dagli organi competenti è sanzionabile ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.

Il rilascio del tesserino, per i residenti, avviene dietro contestuale pagamento della somma di €. 2,00 all'agente contabile del Comune.

Per i non residenti il tesserino verrà rilasciato dietro pagamento anticipato della somma di €. 20,00 da effettuarsi sul conto corrente postale della tesoreria comunale.

Il tesserino ha validità annuale o fino a esaurimento degli spazi per annotazione dei quantitativi prelevati e per ottenere il rinnovo dovrà essere consegnato quello scaduto.

Il tesserino è personale e non può essere ceduto. Per la sua validità deve sempre essere accompagnato da un valido documento di riconoscimento.

Art. 7

Commercializzazione

1. Lumache, funghi e altri prodotti spontanei si presumono destinati all'uso familiare e al consumo diretto.

2. Chi intende effettuare prelievi dei vari prodotti per scopi diversi dall'uso familiare, deve farne domanda all'ufficio amministrativo comunale e versare l'importo di € 50,00 sul c.c.p. intestato alla tesoreria comunale. L'importo di € 50,00 è ridotto del 50% per coloro che dimostrano il proprio stato di disoccupazione da almeno un mese prima alla richiesta. A tal fine, insieme alla richiesta di autorizzazione alla raccolta, dovrà essere presentata l'autocertificazione o copia del certificato di disoccupazione rilasciato dagli organi competenti. In ogni caso la raccolta è limitata a Kg. 50 al giorno con un massimo di Kg. 500 per stagione di raccolta, per richiedente. L'ufficio dovrà rilasciare copia dell'autorizzazione nominativa al soggetto richiedente, che dovrà esibirla su richiesta degli organi di vigilanza unitamente al tesserino di cui all'art.6;

3. Per ogni Kg. 100 di prodotto raccolto il titolare dell'autorizzazione verserà nelle casse comunali, con le medesime modalità di cui al comma 2 del presente articolo, la somma di €. 10,00. Tale somma sarà versata ogni qualvolta siano raggiunti i 100Kg. e la ricevuta di versamento sarà esibita a richiesta degli organi di vigilanza.

4. E' vietata la raccolta ai fini della commercializzazione per i cittadini non residenti nel Comune di Siapiccia.

Art. 8

Vigilanza

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative riguardanti l'applicazione del presente regolamento.

2. All'accertamento ed alla applicazione ivi compresa la notifica delle violazioni provvedono le forze di polizia ed organi competenti presenti sul territorio.

Art. 9
Sanzioni

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal seguente regolamento si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. In particolare sono previste le seguenti sanzioni :

Per la violazione dell'art. 3 sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00;

Per la violazione dell'art.4, sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00 per ogni chilogrammo eccedente il quantitativo ammesso;

Per la violazione dell'art.5 c.1, sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00;

Per la violazione dell'art.6, sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00;

Per la violazione dell'art.7, sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00;

Restano salve e impregiudicate tutte le norme e sanzioni vigenti in materia;

Art. 10
Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente. Estratto del Regolamento farà parte integrante e sostanziale del tesserino di cui all'art. 6.